

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1611)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1981
(V. Stampato n. 2803)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1981

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 settembre 1981, n. 495, concernente provvedimenti urgenti
in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti
disinquinanti

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti dis inquinanti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, dopo le parole: Tesoro dello Stato, sono aggiunte le parole: con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e;

al secondo comma, dopo le parole: o superiore, sono aggiunte le parole: su base annua;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, stabilirà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi;

al quarto comma, sono soppresse le parole: all'ENEL.

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi del secondo comma, farà carico sul capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il re-

lativo controvalore è destinato alle aziende di cui al terzo comma del suddetto articolo.

Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente è accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operatività della garanzia statale.

La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'IRI è autorizzato ad effettuare, fino alla concorrenza massima di 1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal comma che precede.

Al titolo sono soppresse le parole: ed in materia di impianti dis inquinanti.

Decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 5 settembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti dis inquinanti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in favore dell'industria siderurgica e in materia di impianti dis inquinanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonché con tutte le ore del mese di agosto.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica

Art. 1.

In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonché con tutte le ore del mese di agosto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.

Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.

Per l'attuazione del presente articolo, per l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro all'ENEL entro il 31 marzo 1982.

All'onere complessivo di lire 50 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ai fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e della ristrutturazione delle imprese dell'industria siderurgica l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura dell'11 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Per le emissioni di obbligazioni che saranno effettuate nel corso degli anni 1981 e 1982, la percentuale della seconda cedola in scadenza nell'anno 1982 sarà rimborsata dal Tesoro a carico del bilancio per l'anno 1983 ed entro novanta giorni dalla scadenza della cedola stessa.

Le obbligazioni di cui al primo comma sono destinate alla riduzione dei debiti, esistenti a data non posteriore al 30 giugno 1981, con scadenza inferiore a diciotto mesi, a carico delle società industriali operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore su base annua al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.

Identico.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, stabilirà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

Per l'attuazione del presente articolo, per l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro entro il 31 marzo 1982.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le obbligazioni di cui sopra sono cedute dall'IRI ai creditori delle società di cui al comma precedente con surrogazione per pari ammontare nominale nei crediti di cui al precedente comma.

Le società di cui al terzo comma sono tenute a rimborsare all'IRI i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sull'emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi del quarto comma, possono essere temporaneamente collocate dall'IRI presso proprie società finanziarie direttamente controllate dallo stesso Istituto ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale.

Ai fini del presente articolo l'industria siderurgica comprende le imprese e le attività indicate rispettivamente nell'articolo 80 e nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

L'emissione obbligazionaria di cui al precedente primo comma è subordinata all'approvazione da parte del CIPI di un piano di risanamento produttivo, economico e finanziario dell'industria siderurgica a partecipazione statale. A tal fine il piano viene presentato al Ministero delle partecipazioni statali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle partecipazioni statali sottopone il piano all'approvazione del CIPI, il quale adotta le sue determinazioni entro dieci giorni. Scaduto quest'ultimo termine il piano si intende approvato.

Art. 3.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali di risanamento delle acque e tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere di attuazione degli impianti centralizzati di depurazione, possono, previa valutazione dei motivi della mancata realizzazione degli impianti medesimi, prorogare fino ad un anno i termini indicati negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650. Resta fermo per i titolari degli scarichi di insediamenti produttivi con recapito in pubbliche fognature l'obbligo, previsto dagli articoli

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi del secondo comma, farà carico sul capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti.

Art. 3.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo controvalore è destinato alle aziende di cui al terzo comma del suddetto articolo.

Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente è accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operatività della garanzia statale.

La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'IRI è autorizzato ad effettuare, fino alla concorrenza massima di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, di rispettare i limiti di accettabilità fissati dai comuni e consorzi.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione o il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le proroghe dei termini di cui al primo ed al secondo comma possono essere concesse anche con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 i termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati di diciotto mesi. Il termine di cui al quarto comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — LA MALFA —
ANDREATTA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal comma che precede.